

COMUNE DI MAGNAGO
(Provincia di Milano)**Parere del revisore dei conti sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo
Decentrato Integrativo per l'anno 2012**

Il revisore dei conti del comune di Magnago con il presente esprimere il proprio parere di competenza sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2012.

Premesso che è pervenuta al revisore dei conti, per il rilascio del relativo parere di competenza, tramite email la documentazione inerente l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2012.

Preso atto:

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."
- che, inoltre l'art. 40bis, comma 1 del dlgs 165/2001 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.."
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Visto:

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali - a seguito di trattative lunghe e complesse - hanno siglato una preintesa per l'applicazione della ripartizione delle risorse economiche per il trattamento accessorio relativo all'anno 2012 solo in data 10 luglio 2013;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;

- che il revisore dei conti ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

Il Revisore dei conti verificata la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo esprime parere **FAVOREVOLE** all'approvazione definitiva da parte della Giunta.

Il Revisore, pur essendo consapevole delle problematiche nelle quali si trovano gli Enti territoriali in questi mesi, ritiene comunque opportuno ricordare all'Ente, così come anche richiamato da diverse deliberazioni della Corte dei Conti, che la definizione del fondo avvenga formalmente per tempo e a preventivo in modo da rendere più efficace e più coerente rispetto al dettato contrattuale generale, il sistema di incentivazione.

Magnago, 10 luglio 2013

Il Revisore dei Conti .
Dr. Carlo Rampini

